



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -



DELIBERAZIONE N° 10 DEL 30 MARZO 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE (ROTTAMAZIONE-QUINQUIES), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 82-110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.

L'anno duemila venti sei il giorno trenta del mese marzo alle ore 18.00, nella palestra del plesso adibito a Scuola Elementare Duomo, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, giusta nota prot. n. 8243 del 25/03/2026, e integrato con nota prot. n. 8425 del 26/03/2026 ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto e dell'art. 36, comma 4, del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica, nelle seguenti persone:

| NUM | NOME E COGNOME | FUNZIONI | PRESENTE | ASSENTE |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------|---------|
| 1 | CUTRI' PASQUALE | (Sindaco) | X | |
| 2 | BRILLI MICHELE | (Consigliere) | | X |
| 3 | BROSIO ANTONINO | (Consigliere) | | X |
| 4 | D'AGOSTINO GIULIA | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 5 | DE MARIA TEODORO | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 6 | LA TORRE GIUSEPPE ANTONIO | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 7 | LAVORATO ARTURO | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 8 | MACRI' ALESSIA | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 9 | PORRETTA EMANUELA | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 10 | PRONESTI' ANTONINO | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 11 | RACHELE ANTONIO | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 12 | ROSSI MARICA | (Consigliere Maggioranza) | X | |
| 13 | ITALIANO MICHELE FILIPPO | (Consigliere Opposizione) | X | |
| 14 | BRUZZESE FRANCESCO | (Consigliere Opposizione) | X | |
| 15 | COSTANTINO VINCENZO FRANCESCO | (Consigliere Opposizione) | | X |
| 16 | NASO MARIA DOMENICA | (Consigliere Opposizione) | X | |
| 17 | FERRARINI COSMA | (Consigliere Opposizione) | X | |

PRESENTI N° 14- ASSENTI N°3
(Giustificati: n. 1 Costantino)

Assiste il Segretario Comunale: Avv. Giuseppe Cleri.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Rachele Antonio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, a norma dell'art. 35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto.

Alle ore 18.53 si connette, in videoconferenza, il consigliere comunale Antonino Brosio. Partecipanti n. 15

IL PRESIDENTE

Ringrazia la Commissione permanente per l'impegno profuso, sotto la presidenza della Consigliere comunale Emanuela Porretta.

Nella precedente delibera relativa al bilancio si è discusso dell'argomento (Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali); si riporta il testo della discussione:

“Il Sindaco, Dott. Pasquale Cutri:

Comunica che verrà approvato il regolamento sulla rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali: ringrazia la d.ssa Princi (art. 145 TUEL), la d.ssa Giancotta (Responsabile de servizio), il Sig. Fabio Lucà (Responsabile del procedimento), la d.ssa Alfarano (Revisore conti) ed il Segretario comunale Cleri per il loro impegno che ha consentito di arrivare alla proposta di regolamento per la rottamazione.

Il Consigliere Comunale Cosma Ferrarini

Estende i ringraziamenti anche alla Commissione permanente per il lavoro preparatorio sulla formazione del regolamento sulla rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali. La Commissione permanente si è prodigata, con diverse riunioni, per ottenere il risultato favorevoli ai cittadini ovvero il regolamento sulla rottamazione.”

Il Presidente concede la Parola al Consigliere Comunale, Avv. Michele Filippo Italiano:

Rimarca il contributo dato dalla Commissione Permanente Amministrativa, che sotto la Presidenza del consigliere Porretta, ha consentito ai cittadini di beneficiare della possibilità di rottamare le cartelle esattoriali.

Evidenzia che, inizialmente, i tecnici, in sede di commissione, era stato detto che il Regolamento proposto era ingessato, non modificabile, con una rateizzazione basata su 34 rate. Invero, sotto l'influenza e con il contributo della Commissione permanente sono state fatte agli uffici sollecitazioni e istanze di ampliamento degli scaglioni. Rileva che il Sindaco dovrebbe ringraziare anche tutti gli altri soggetti, ovvero i componenti della Commissione Permanente Amministrativa che hanno contribuito al perfezionamento del regolamento.

Il Sindaco, Dott. Pasquale Cutri

Ringrazia la consigliere Emanuela Porretta e tutti i componenti della Commissione permanente Amministrativa (Italiano, Ferrarini, Macrì e La Torre) per l'impegno profuso.”

Il Presidente visto che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, dichiara conclusa la discussione in merito al punto all'ordine del giorno e invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione;

Sono presenti numero 15 (quindici) consiglieri. Sono assenti numero 2 (due) consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 82-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e delle ingiunzioni fiscali;

ATTESO che la rottamazione-quinquies non si applica automaticamente ai tributi locali come IMU, TARI, TASI. La Legge di Bilancio 2026, però, ha dato facoltà a Regioni, Province e Comuni di introdurre proprie forme di definizione agevolata. Ogni ente locale può decidere autonomamente:

- Quali tributi includere nella sanatoria
- Se eliminare o ridurre solo interessi e sanzioni oppure anche parte del tributo
- Le modalità e i termini per aderire (comunque non inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento)

DATO ATTO che l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), prevede, al comma

- *102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti*
- *103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.*
- *104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 L. 27/12/2013, n. 147, Comma 1, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.*
- *105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.*
- *106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*
- *107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.*
- *108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.*
- *109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.*
- *110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 L. 21/02/2003,*

n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

CONSIDERATO che

- Gli enti locali hanno ampia discrezionalità nel decidere se aderire e quali carichi includere (es. solo sanzioni o anche interessi), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 82 e seguenti della Legge di Bilancio 2026.
- Il Comma 102 prevede l'emanazione di un atto regolamentare locale che richiede, entro un termine non inferiore a 60 giorni, l'adempimento di obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, con esclusione degli interessi ed eventualmente anche delle sanzioni.
- Per come riportato nella nota IFEL (art. 7 Il regolamento comunale – Contenuti e termini di efficacia) *“il regolamento comunale di istituzione della definizione agevolata non risulta ancorato ai termini di approvazione del bilancio di previsione e pertanto potrà essere deliberato dal Comune in qualsiasi momento dell'anno. Peraltro, lo stesso comma 102, richiama la necessità di adozione del provvedimento di definizione agevolata “con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi”, quindi con deliberazione regolamentare dell'organo consiliare, ma non richiama i termini di validità in relazione alla data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione, che sono poi espressamente derogati dal citato comma 108.*
- La delibera di approvazione del regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale e l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuarsi “entro 60 giorni dalla data di pubblicazione” a norma del comma 108, è previsto ai soli fini statistici

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

CONSIDERATO che la norma attribuisce agli enti locali la facoltà di applicare tale definizione agevolata alle entrate di propria competenza (tributarie e patrimoniali) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o accertamenti esecutivi;

RITENUTO opportuno aderire a tale facoltà per agevolare i cittadini nel regolarizzare la propria posizione debitoria, abbattendo sanzioni e interessi, e al contempo favorire il recupero delle entrate comunali;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;

- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

VISTA

- la delibera G.C. n. 15 del 21.1.2026 relativa all'atto di indirizzo affinché l'Ente applichi la definizione agevolata ("Rottamazione-quinquies") alle entrate comunali (es. IMU, TARI, violazioni Codice della Strada per la sola parte interessi) affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2023.
- la nota del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi e del responsabile del procedimento prot. n. 7622 del 17/03/2026
- la delibera G.C. n. 56 del 18/03/2026 ad oggetto "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI ("ROTTAMAZIONE QUINQUIES") AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 82-101 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. NULLA OSTA A PROPOSTA DEL CONCESSIONARIO E INDIRIZZI AGLI UFFICI.";

ACQUISITI:

- gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della II U.O.C. - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (All. n. 2);
- Il parere favorevole n. 9 del 19/03/2026, prot. n. 7858/2026, dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; (All. n. 3)

Passando alla votazione, resa in forma palese dai consiglieri partecipanti, si ottiene il seguente risultato:

Ad unanimità di voti, resi in forma palese dai 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", composto da n. 13 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; (All. n. 1)
2. DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici.

Successivamente, sentita la proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese dai 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÁ DI ROSARNO
-Città Metropolitana di Reggio Calabria-

“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI”¹

¹Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2026

INDICE

| | |
|--|----------|
| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI | 3 |
| Articolo 1– Oggetto e finalità del Regolamento | 3 |
| Articolo 2– Oggetto della definizione agevolata..... | 3 |
| Articolo 3– Ambito soggettivo | 4 |
| Articolo 4- Istanza di adesione alla definizione agevolata | 4 |
| Articolo 5 - Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata..... | 4 |
| Articolo 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione | 5 |
| Articolo 7- Decadenza dalla definizione agevolata | 5 |
| Articolo 8 - Cause di non imputabilità e rimedi | 6 |
| Articolo 9- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore | 6 |
| Articolo 10–Definizione agevolata in pendenza di contenzioso..... | 6 |
| Articolo 11- Procedure cautelative ed esecutive in corso | 7 |
| Articolo 12- Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria | 7 |
| Articolo 13 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali | 7 |

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI

Articolo 1– Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Finalità dell'istituto sono:
 - a) Il miglioramento dei livelli di riscossione;
 - b) La riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - c) La deflazione del contenzioso;
 - d) L'incremento della compliance mediante procedure standard, trasparenti e digitali.

Articolo 2– Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili in via agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
 - b) accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.
3. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, versando:
 - a) Le somme ingiunte a titolo di quota capitale;
 - b) Le spese di notifica e/o di esecuzione sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

Articolo 3– Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultano destinatari di :
 - a) Avvisi di accertamento/ atti di contestazione;
 - b) Ingiunzioni fiscali/ atti della riscossione;
 - c) Atti relativi a procedure esecutive/cautelari;
 - d) Controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nei limiti e con gli effetti di cui all'art. 10.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti

Articolo 4- Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione, il debitore presenta al Comune/Concessionario apposita istanza entro il 30 giugno 2026 o altra data non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione della delibera consigliare sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 102 della legge n. 199 del 2025.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti oggetto dell'istanza, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese. Nell'istanza, inoltre, il debitore indica le modalità di pagamento scelto o unica soluzione o rateizzazione dell'importo dovuto, con indicazione del numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
3. Il Comune/Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 5–Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune/Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune/Concessionario, comunica, entro il 30 agosto 2026, ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese

di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai seguenti criteri:

- a) Versamento **unico**: per importi fino a € 100, entro il 30 settembre 2026;
- b) versamenti fino a **tre** rate mensili di pari importo per pendenze da € 100,01 a € 500,00, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza;
- c) versamenti fino a **sei** rate di pari importo per pendenze superiori a € 500,01 a € 1.000,00, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza;
- d) versamenti fino a **dodici** rate di pari importo per pendenze superiori a € 1.000,01 a € 2.000,00, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza;
- e) versamenti fino a **diciotto** rate di pari importo per pendenze superiori a € 2.000,01 a € 3.000,00, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza;
- f) versamenti fino a **ventiquattro** rate di pari importo per pendenze superiori a € 3.000,01 a € 4.000,00, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza;
- g) versamenti fino a **trenta** rate di pari importo per pendenze superiori a € 4.000,01 a € 5.000,00, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza;
- h) versamenti fino a **trentasei** rate di pari importo per pendenze superiori oltre € 5.000,01, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza.
- i) versamenti fino a **quarantadue** rate di pari importo per pendenze superiori oltre € 6.000,01, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza.
- j) versamenti fino a **quarantotto** rate di pari importo per pendenze superiori oltre € 7.000,01, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza.
- k) versamenti fino a **cinquantaquattro** rate di pari importo per pendenze superiori oltre € 8.000,01, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza.
- l) versamenti fino a **sessanta** rate di pari importo per pendenze superiori oltre € 9.000,01, la prima rata entro quindici giorni dalla data di accoglimento dell'istanza.

È ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al 3%.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 6– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune/Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2026.

Articolo 7– Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - a) mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
 - b) mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita;
 - c) irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio;
 - d) dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
 - e) mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso, nei termini di cui all'art. 9, quando richiesto come condizione.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
3. In caso di decadenza:

gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;

 - a) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
 - b) riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
 - c) non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

Articolo 8 – Cause di non imputabilità e rimedi

1. Il contribuente può richiedere, entro 15 giorni dalla decadenza, la disapplicazione della stessa esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento o l'adempimento (es. eventi eccezionali debitamente documentati).

2. L'Ufficio decide con provvedimento motivato entro 30 giorni; in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

Articolo 9- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori, ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 10–Definizione agevolata in pendenza di contenzioso

1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, a condizione che il contribuente:
 - a) presenti istanza ai sensi dell'art. 4;
 - b) alleggi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso/ai motivi impugnatori limitatamente agli atti definiti;
 - c) depositi, entro 15 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell'organo giudicante e ne trasmetta copia al Comune/Concessionario.
2. L'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali restano rimesse alle valutazioni dell'organo giudicante secondo la disciplina processuale vigente; il Comune/Concessionario, su richiesta, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.
3. In caso di contenzioso relativo a più annualità/atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti/annualità oggetto di definizione.

Articolo 11- Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune/Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente

avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 12-Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria

1. Il Comune/Concessionario, predispone report periodici (almeno trimestrali) su: numero istanze, importi definiti, incassi, scadenze, impatto su residui e crediti di difficile esigibilità.
2. Qualora gli esiti dell'operazione determinino scostamenti rilevanti e non sostenibili rispetto agli equilibri di bilancio, la Giunta/Consiglio può disporre, con atto motivato, la rimodulazione o la chiusura anticipata della finestra per nuove adesioni, restando salvi i diritti già perfezionati.

Art. 13 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e l'avviso di attivazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Rosarno nella sezione Amministrazione trasparente. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.
3. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



CITTÀ DI ROSARNO

- CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -



UFFICIO PROPONENTE
UFFICIO TRIBUTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Fabio LUCAS

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L.
APPROVATO CON D.LGS. 18/08/2000, N° 267, SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RELATIVA A :

- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE (ROTTAMAZIONE-QUINQUIES), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 82-110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Rosarno, li 17/03/2026

La RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
(D.ssa Anna GIANCOTTA)



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Rosarno, li 17/03/2026

La RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
(D.ssa Anna GIANCOTTA)





COMUNE DI ROSARNO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGI CALABRIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 06 del 19/03/2026

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, L.n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026)".

L'anno 2026, il giorno 19 del mese di Marzo, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno, Dott.ssa Teresina Alfarano, nominata con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17/03/2025, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, L.n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026)".

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e lo schema di Regolamento allegato, redatto sulla base del modello IFEL;

Visto l'art. 1, commi da 102 a 110, della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);

Visti gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alle funzioni dell'organo di revisione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del settore Finanziario;

Esaminata la documentazione ricevuta con nota del 19.03.2026, osserva quanto segue:

- 1) **sotto il profilo della legittimità:** la proposta appare conforme al dettato normativo della Legge di Bilancio 2026, che conferisce agli Enti Locali la potestà regolamentare per disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, anche non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali o accertamenti esecutivi.
- 2) **sotto il profilo della convenienza economica:** l'adesione alla definizione agevolata è finalizzata a ridurre il contenzioso e ad accelerare la riscossione dei crediti. Sebbene la misura preveda l'abbattimento di sanzioni e interessi, essa garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo.
- 3) **sotto il profilo degli equilibri di bilancio:** l'Organo di Revisione ritiene che l'operazione non pregiudichi gli equilibri finanziari dell'Ente. Gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio sono, per loro natura, di incerta riscossione e solitamente già coperti da adeguati accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). L'incasso dei capitali genererà, di contro, una disponibilità di cassa positiva.
- 4) **sotto il profilo procedurale:** il regolamento rispetta i termini minimi (60 giorni) per consentire ai contribuenti l'esercizio della facoltà di adesione e prevede correttamente le modalità di rateizzazione e gli effetti dell'eventuale decadenza.

Tutto ciò premesso e considerato

l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione e sul relativo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Teresina Alfarano

TERESINA

ALFARANO

19.03.2026

17:28:01

GMT+01:00



Il presente verbale relativo alla delibera del Consiglio Comunale, avente il numero 10/2026, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe CLERI

IL PRESIDENTE
F.to Antonio RACHELE

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO: 30/03/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Avv. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ROSARNO 02/04/2026

L'IMPIEGATA INCARICATA
(F.to Gabriella BERTUCCI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- [] Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- [] É stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____.
- [] É divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE